FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 359/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 610 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Theo Bernard Francois HERNANDEZ, e della società A.C. MILAN S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

THEO BERNARD FRANCOIS HERNANDEZ, in violazione dell'art. 4, comma 1, in relazione all'art. 23, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver pubblicato, per pochi minuti e poi cancellato, in data 14 marzo 2021, sul proprio account ufficiale Instagram, quattro emoticon con la "Faccia con la bocca aperta che vomita" ed un "Uomo che si tocca il viso", e per aver, in tal modo, manifestato in pubblico un giudizio e/o un rilievo lesivo della reputazione, della figura e dell'autorità dell'arbitro sig. Fabrizio Pasqua e del suo operato in relazione alla gara *Milan - Napoli* del 14 marzo 2021;

A.C. MILAN S.P.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'operato del suo tesserato Theo Bernard Francois HERNANDEZ;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Theo Bernard Francois HERNANDEZ, e dal Sig. Ivan Gazidis, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. MILAN S.P.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 3.000,00 (tremila) di ammenda per il Sig. Theo Bernard Francois HERNANDEZ, e di € 2.000,00 (duemila) di ammenda per la società A.C. MILAN S.P.A.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE Gabriele Gravina